

Dalla Residenza Municipale 01.06.2019

Il Sindaco AVVISA : premesso che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

- Dato atto che tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, rettili ed insetti;
- Rilevato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
- Considerato che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno dei centri abitati;
- Ritenuto pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;
- Visti gli artt. 29, 30 e 31 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, (nuovo codice della strada) e s.m.i.;
- Visti gli artt. 50 e 107 della D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visto l'art. 255 il D.Lgs. n. 152 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i.;
- Visto il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;
- Vista la legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Visto il capo III del D.Lgs n. 139 dell'08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;
- Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

AVVISA

che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni prospicienti proprietà pubbliche (in particolare strade comunali e vicinali di interesse pubblico), di aree private, aperte o a vista del pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, o i responsabili di cantieri edili e stradali, o i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **DOVRANNO PROVVEDERE, ALMENO DUE VOLTE NEL CORSO DELL'ANNO NEI PERIODI COMPRESI TRA IL 15 E IL 30 GIUGNO ED IL 15 E IL 31 LUGLIO**, ad effettuare le seguenti operazioni:

- pulizia straordinaria dei terreni e/o aree stesse ed al taglio delle erbacce e dei rovi ivi cresciute. Detti terreni e/o aree devono poi essere tenuti costantemente puliti;
- regolare le siepi vive esistenti ai lati delle strade, in modo da non restringerle o danneggiarle provvedendo anche a tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale;
- potatura degli alberi ed in particolare dei rami pericolanti;
- eliminazione della vegetazione infestante;
- manutenzione delle fossette di scolo delle acque superficiali, al fine di assicurare un corretto ed efficace smaltimento delle stesse;
- rimozione dei rifiuti e materiali depositati;
- quanto altro necessario per mantenere puliti i terreni e sgombri da animali infestanti quali roditori, rettili, focolai di insetti, etc.

AVVERTE

- che scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio dei lavori e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, salva comunque l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 secondo le modalità stabilite dalla legge 689/1981;
- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista
- **RAMMENTA ALTRESI'**
- il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

